

# Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

del 9 febbraio 2011 (Stato 1° settembre 2011)

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 14 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>1</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori nonché gli uffici di esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso (gruppo e-LEF), i dati sull'esecuzione e sul fallimento.

### Art. 2 Membri della rete interna e loro elenco

<sup>1</sup> Per membri di una rete interna s'intendono i creditori nonché gli uffici di esecuzione e fallimento figuranti nell'elenco dei partecipanti della piattaforma di scambio e nelle tabelle del gruppo e-LEF.

<sup>2</sup> Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF (alta vigilanza LEF) secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>2</sup> concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento pubblica le tabelle del gruppo e-LEF sul sito [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

## Sezione 2: Disposizioni tecniche

### Art. 3 Piattaforma di trasmissione

<sup>1</sup> Per scambiare dati il gruppo e-LEF utilizza la rete informatica protetta Sedex («secure data exchange») dell'Ufficio federale di statistica.

RU 2011 643

<sup>1</sup> RS 272.1

<sup>2</sup> RS 281.11

<sup>2</sup> Per consentire il collegamento a Sedex, l'alta vigilanza LEF mette a disposizione sul sito [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch) un software gratuito che assicura la compatibilità dei software dei partecipanti. Chi non utilizza questo software deve garantire che collegandosi a Sedex non metta a repentaglio né l'operatività corrente né la sicurezza del gruppo e-LEF.

<sup>3</sup> Se i dati sono trasmessi tra le autorità all'interno di una rete protetta (Intranet), i membri della rete interna provvedono affinché i dati personali siano protetti in modo appropriato dagli altri utenti di Intranet e che ogni scambio di dati venga documentato e verbalizzato.

<sup>4</sup> Per la trasmissione di singoli atti, l'alta vigilanza LEF allestisce sul sito [www.betreibungsschalter.ch](http://www.betreibungsschalter.ch) una cassetta di posta elettronica per ogni ufficio di esecuzione e fallimento.

#### **Art. 4** Firma elettronica

<sup>1</sup> La firma elettronica da utilizzare nel gruppo e-LEF si basa su un certificato del gestore dell'infrastruttura a chiave pubblica della Confederazione.

<sup>2</sup> I certificati sono rilasciati ai partecipanti sotto forma di software. Vi figurano il nome e l'indirizzo del membro della rete interna, informazioni sul rilascio, la validità, il numero di serie e altri dati tecnici.

#### **Art. 5** Standard e-LEF

<sup>1</sup> Lo standard e-LEF regola lo scambio elettronico di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento in Svizzera su tre livelli:

- a. *formato dei dati*: struttura e semantica dei dati;
- b. *comportamento*: azioni, reazioni e opzioni standard e-LEF a disposizione dei membri della rete interna;
- c. *trasmissione dei dati*: requisiti tecnici per collegarsi al gruppo e-LEF.

<sup>2</sup> Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

- a. del modello di dati e-LEF 1.1a<sup>3</sup>;
- b. dei seguenti manuali tecnici sulla e-LEF<sup>4</sup>:
  1. White Book, versione 1.1a del giugno 2011,
  2. Orange Book, versione del giugno 2011,
  3. Blue Book, versione 1.1a del giugno 2011, incluse le appendici 1 (versione 1.1a del giugno 2011) e 2 (versione 1.1a del giugno 2011),
  4. Red Book, versione del giugno 2011.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Il modello di dati è pubblicato su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>4</sup> I manuali sono pubblicati su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 16 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3791).

### **Sezione 3: Comunicazione del numero di domande d'esecuzione trasmesse nel gruppo e-LEF**

#### **Art. 6**

Gli uffici di esecuzione comunicano ogni fine trimestre all'Ufficio federale di giustizia o a un ufficio da esso incaricato il numero delle domande di esecuzione presentate conformemente allo standard e-LEF o nel gruppo e-LEF.

### **Sezione 4: Partecipazione al gruppo e-LEF**

#### **Art. 7**            Adesione

<sup>1</sup> Tutti gli uffici di esecuzione e fallimento devono aderire al gruppo e-LEF.

<sup>2</sup> I creditori possono richiedere di aderire al gruppo e-LEF. Per la richiesta va utilizzato il modulo sul sito [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

#### **Art. 8**            Esclusione

L'UFG può escludere dal gruppo e-LEF i creditori che non rispettano gli obblighi sanciti dalla presente ordinanza o che non pagano gli emolumenti dovuti per la partecipazione al gruppo e-LEF.

### **Sezione 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 9**            Disposizione transitoria

Se un ufficio di esecuzione non dispone di un software compatibile con e-LEF, fino al 31 dicembre 2012 e con il consenso delle autorità cantonali di vigilanza è possibile incaricare un altro ufficio, purché questo si dichiari d'accordo, della ricezione e dell'invio conformi agli standard di comunicazione e-LEF.

#### **Art. 10**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

